



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
69	19/10/2026

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

AREA 4 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA VEICOLARE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. PUCCINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI AD OPERA DELLA DITTA A2A E-MOBILITY.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV- POLIZIA LOCALE

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 0011539/2026 in data 13/10/2026, presentata per conto della ditta A2A E-MOBILITY;

PRESO ATTO che con la suddetta richiesta si comunica la programmazione dei lavori di installazione di n. 1 colonnina di ricarica per veicoli elettrici nell'area di parcheggio pubblica sita in Via G. Puccini, per il periodo compreso tra il 02/11/2026 e il 06/11/2026;

RILEVATO che per l'esecuzione delle predette opere si rende necessario occupare un'area di superficie pari a m 5,05 x m 6,05 (pari a mq 30,55) all'interno del parcheggio pubblico;

RITENUTO opportuno e necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per garantire il regolare ed agevole svolgimento dei lavori ed evitare intralci alla circolazione, adottare un provvedimento temporaneo di modifica della viabilità e della sosta veicolare;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.(Codice della Strada), in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari della strada mediante motivate ordinanze e resi noti al pubblico con i prescritti segnali;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

VISTO l'art. 39 del D.lgs. n. 285/1992 e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), con particolare riferimento ai commi 9 e 13 del citato articolo 83;

VISTO il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

VISTO Il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/01/2026 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, dal giorno 02 novembre 2026 al giorno 06 novembre 2026, nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 19:00:

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli in Via G. Puccini, nell'area adibita a parcheggio pubblico, limitatamente alla porzione di stallo/superficie (pari a mq 30,55) direttamente interessata dal cantiere ed opportunamente delimitata.

PRESCRIVE ED IMPONE

- L'efficacia della presente ordinanza resta espressamente subordinata al preventivo rilascio di tutte le prescritte autorizzazioni, concessioni o nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Tributi, necessarie per l'occupazione del suolo pubblico.
- La ditta esecutrice dovrà provvedere a propria cura alla posa in opera e posizionamento della prescritta segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con pannello integrativo di "rimozione forzata" e "orari di validità", almeno 48 ore prima dell'efficacia del divieto, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 495/1992.
- Garantire la perfetta visibilità sia diurna che notturna delle recinzioni e delle delimitazioni di cantiere, adottando tutte le cautele ed i dispositivi prescritti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di viabilità stradale.
- Garantire costantemente e in sicurezza il transito pedonale ed eventuali accessi alle proprietà private limitrofe.
- Al termine delle attività lavorative, la ditta dovrà provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi, alla pulizia della sede stradale e alla tempestiva rimozione di tutta la segnaletica

DISPONE

La presente ordinanza sia notificata alla società richiedente agli indirizzi PEC/e-mail indicati: amaa_work@pec.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Labico e con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale dell'Ente in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale siano incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e della verifica del rispetto delle disposizioni impartite.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. 285/1992, è altresì ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente